



U.S.L.I.

Unione Sindacale Lavoratori Italiani

PROVVEDIMENTO DI URGENZA PER LA REINTEGRAZIONE DI UNA GIORNALISTA NELLE MANSIONI DI CONDUTTRICE DI TELEGIORNALE – *Per il pericolo di pregiudizio irreparabile dell'immagine e dell'avviamento professionale (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro ordinanza in data 23 dicembre 2000, Est. Vetrutto).*

R.C., giornalista professionista dipendente della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha svolto, per circa dodici anni, le mansioni di conduttrice del TG3, con la qualifica di redattore ordinario. Nel settembre del 2000 ella è stata rimossa dall'incarico e destinata alla realizzazione di servizi informativi su avvenimenti nel settore della moda e dello spettacolo.

Nel novembre del 2000 la giornalista ha chiesto al Tribunale di Roma di disporre in via d'urgenza la sua reintegrazione nelle mansioni di conduttrice del TG, sostenendo che la rimozione da questo incarico doveva ritenersi inefficace ed illegittima, sia perché l'azienda non aveva rispettato, prima di emettere il provvedimento, la procedura di informazione e consultazione del Comitato di Redazione prevista dall'art. 34 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, sia perché ella aveva subito una grave dequalificazione con l'assegnazione di mansioni non rispondenti alla professionalità acquisita nella conduzione del telegiornale.

L'azienda si è difesa sostenendo di avere informato il Comitato di Redazione dopo l'emanazione del provvedimento, ma con 15 giorni di anticipo rispetto alla sua esecuzione e di non avere attuato una dequalificazione, in quanto le nuove mansioni dovevano ritenersi appropriate alla qualifica di redattore ordinario rivestita dalla ricorrente.

La Rai ha inoltre contestato l'esistenza di una situazione di pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile per i diritti della ricorrente e pertanto l'ammissibilità di una richiesta di provvedimento d'urgenza.

Il Giudice designato, con provvedimento del 23.12.2000 (Est. Vetrutto), in accoglimento del ricorso, ha ordinato alla RAI di adibire la giornalista alle mansioni di conduttrice in precedenza svolte o ad altre equivalenti. Il Giudice ha ritenuto che la RAI non abbia rispettato la procedura prevista dall'art. 34 del CNLG, perché, invece di mettere il Comitato di Redazione nella condizione di esprimere un parere preventivo sul mutamento di mansioni della giornalista, si è limitato a renderlo edotto di un provvedimento già deciso.

Il Giudice ha altresì ritenuto sussistente il pericolo di un pregiudizio irreparabile dei diritti della ricorrente, anche in relazione alla particolarità delle mansioni da lei svolte come conduttrice.

In proposito, nella motivazione del provvedimento si legge quanto segue:

“Quanto alla eccepita mancanza dell'ulteriore requisito del periculum in mora ritiene questo giudice che non possa revocarsi in dubbio che l'ordinamento tuteli l'interesse del lavoratore all'utilizzazione, al perfezionamento e accrescimento del proprio corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisiti nella pregressa fase del rapporto quale espressione del diritto al lavoro garantito dagli artt. 1 e 4 della Costituzione, come mezzo di promozione umana e sociale e strumento di realizzazione della personalità; altrettanto indubbio è che il protrarsi della situazione di utilizzazione solo parziale delle prestazioni lavorative della ricorrente, rapportata ai concreti tempi di definizione del giudizio ordinario, incide in maniera irreversibile su tali interessi.

“Ciò è tanto più vero avuto riguardo alla figura del redattore adibito alla conduzione di un telegiornale trasmesso in una fascia oraria di grande ascolto, per il quale, soprattutto dopo anni di svolgimento delle relative

attività, assumono grande importanza non solo le condizioni di credibilità professionale e di integrità dell'immagine di tecnico e specialista dell'informazione ma anche la stessa <<visibilità>> e popolarità che concorrono a formare la sua posizione professionale e che costituiscono elementi suscettibili di essere pregiudicati in maniera irreparabile dal trascorrere del tempo”.

Segreteria Nazionale

**Via E. e G. Mattana 32 – Tel . 0923 909607 Fax 0923 945682 Fax telematico 1782274896
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)**

P. iva 91017470815 <http://www.usli.it> email: uslinazionale@fiscali.it